



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 172 DEL 14/08/2019

OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici, del mese di Agosto alle ore 09:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MACIUCCHI CLAUDIA	SI
VICE SINDACO	GALLONI LUCA	SI
ASSESSORE	GAZZELLA ELIO	--
ASSESSORE	MORICHELLI CHIARA	--
ASSESSORE	SIMEONI ALESSIA	SI

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Evidenziato che l'art. 26 – comma 1 - della legge 24\11\1981 n. 689 prevede per l'autorità amministrativa la facoltà di disporre la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate;

Considerato:

che, per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 285\92 – Codice della strada, l'art. 194 (titolo VI - capo I) stabilisce che in tutte le ipotesi in cui è previsto che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689\91, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del titolo VI del CDS stesso, ed atteso che il titolo VI non contiene alcuna disposizione in ordine alla rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

che pertanto anche per le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal Codice della Strada si fa rimando, per la rateizzazione, all'art. 26 della L. 689\91;

che l'istituto della rateizzazione non è finalizzato a facilitare il pagamento della sanzione, che è e rimane comunque una pena per un illecito commesso, bensì un sistema individuato dal legislatore per rendere più equa la sanzione in presenza di soggetti che versano in condizioni economiche disagiate;

che l'eventuale concessione non comporta, prima della formazione del ruolo, alcun calcolo di interessi in quanto il debito ha natura sanzionatoria;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare in maniera organica la concessione del beneficio della rateizzazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime

DELIBERA

1) di stabilire i seguenti criteri e le seguenti modalità per la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale:

a) la rateizzazione può essere concessa, prima della formazione del ruolo (art. 27 L. 689\81):

sull'importo conseguente a verbali per violazioni al CdS divenuti titoli esecutivi, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (art. 203 CdS);

conseguentemente alla notifica di ordinanze/ingiunzioni relative a violazioni amministrative per una somma pari all'importo stabilito nell'ordinanza medesima;

b) la rateizzazione è ammessa per gli importi di seguito indicati e per il numero di rate a fianco di ciascun importo indicate:

importo sanzione

n. massimo rate mensili di pari importo

Fino a € 150,00	Nessuna rateizzazione
> € 150,00 - fino ad € 500,00	5 rate
> € 500,00 - fino ad € 1.000,00	10 rate
> € 1.000,00 – fino a € 1.500,00	15 rate
> € 1.500,00 – fino a € 3.000,00	20 rate
> € 3.000,00	24 rate

c) la richiesta di rateizzazione può essere presentata fino al giorno precedente a quello di materiale formazione del ruolo;

d) l'importo minimo rateizzabile può essere determinato dalla somma di più verbali per violazioni

purché intestati alla stessa persona;

e) le rate mensili non sono gravate da interessi poiché il debito riveste natura sanzionatoria;

f) il beneficio della rateizzazione non può essere concesso qualora il richiedente risulti già moroso relativamente a precedenti rateizzazioni;

g) il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;

h) il termine ultimo di pagamento di ogni rata mensile viene fissato nell'ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo giorno feriale immediatamente successivo;

i) decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione;

j) la rateizzazione è ammessa esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti di reddito del nucleo familiare di cui fa parte il richiedente, relativi all'anno precedente l'istanza:

reddito inferiore a euro 28.000,00 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da un'unica persona;

reddito inferiore a euro 40.000,00 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da due persone;

reddito inferiore a euro 45.000,00 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da tre persone;

reddito inferiore a euro 50.000,00 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da quattro o più persone;

k) tali requisiti di reddito potranno essere motivatamente derogati con apposita deliberazione della Giunta Comunale nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni familiari e personali di particolare disagio economico, indipendenti dal reddito percepito nell'anno precedente;

l) il titolare del verbale o dell'ordinanza ingiunzione deve dichiarare nell'**istanza**, mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 26, comma primo della legge n. 689/1981 e di essere in possesso dei requisiti di reddito indicati al precedente punto; a tal fine si approva l'allegato fac-simile per la presentazione dell'istanza (Allegato A);

m) l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, anche a campione, tutti gli accertamenti previsti e consentiti dalla legge al fine di verificare le effettive condizioni economiche del richiedente;

n) la rateizzazione, nei limiti sopra indicati viene concessa o negata con determinazione del Responsabile del Settore competente o con la stessa ordinanza/ingiunzione a firma del Responsabile con la quale si applica la sanzione: di tale atto viene data conoscenza al richiedente;

o) la concessione del beneficio viene annotata nel sistema informativo e l'ufficio non potrà procedere alla formazione del ruolo nel caso che le rate vengano pagate regolarmente;

p) il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora per l'istruttoria dell'istanza vi sia necessità di documentazione integrativa il suddetto termine si interrompe e riprende a decorrere di nuovo per intero dal ricevimento delle integrazioni richieste complete e regolari;

2) di estendere l'efficacia del presente provvedimento anche alle istanze di pagamenti rateali attualmente giacenti presso gli Uffici, previa verifica del rispetto delle disposizioni e delle modalità come sopra stabilite.

Quindi, La Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione e con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. MORESCHINI IVANO** in data **14/08/2019**.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **Dott. MORESCHINI IVANO** in data **14/08/2019**.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Il Segretario Comunale

Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1126

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **dott.ssa DE SANTIS DONATELLA** attesta che in data **28/08/2019** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **dott.ssa DE SANTIS DONATELLA** il **28/08/2019**.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.